

Decreto federale per l'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite

del 14 dicembre 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

vista la competenza della Confederazione in materia di affari esteri;
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1981 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

L'adesione della Svizzera all'Organizzazione delle Nazioni Unite è approvata.

Art. 2

Prima dell'adesione, il Consiglio federale farà una dichiarazione solenne in cui ribadirà espressamente che la Svizzera mantiene la propria neutralità permanente ed armata. In una nota informerà tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite dell'intenzione della Svizzera di aderire all'Organizzazione, rendendoli attenti al contenuto di questa dichiarazione.

Art. 3

Il Consiglio federale è autorizzato a presentare al Segretario generale una domanda d'ammissione della Svizzera nell'Organizzazione delle Nazioni Unite e una dichiarazione d'accettazione degli obblighi sanciti nella Carta. Nella domanda d'adesione, la Svizzera richiederà espressamente la sua neutralità.

Art. 4

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni (art. 89 cpv. 5 Cost.).

Consiglio nazionale, 14 dicembre 1984 Consiglio degli Stati, 14 dicembre 1984

Il presidente: Koller

Il presidente: Kündig

Il segretario: Zwicker

Il segretario: Huber

¹⁾ FF 1982 I 441

